

Codice DB0820

D.D. 30 novembre 2011, n. 771

L.R. 46/95 art. 21. Fondo sociale. Esercizio 2011. Ripartizione tra le Agenzie Territoriali per la Casa ed autorizzazione alla liquidazione delle somme relative al Fondo sociale per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Premesso che:

- l'art. 21 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., prevede l'istituzione del Fondo Sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 6-6436 del 01.07.2002 sono stati, successivamente, approvati le forme di costituzione, le modalità e il funzionamento del predetto Fondo Sociale;
- le succitate modalità di funzionamento del fondo stabiliscono che la dotazione finanziaria complessiva sia stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio regionale e che la ripartizione del Fondo per ambiti territoriali di competenza delle Agenzie Territoriali per la Casa avvenga in misura proporzionale all'ammontare della morosità incolpevole dichiarata nell'ultima rendicontazione effettuata dalle stesse ATC, con contestuale autorizzazione all'erogazione delle relative somme.

Preso atto che:

- con Legge regionale n. 26 del 31 dicembre 2010 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
- con nota del 17.11.2011, Prot. n. 351INT/DB0800, sono state attribuite al Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale risorse relative al Fondo Sociale di cui all'art.21, L.R. n. 46/95 per un ammontare pari a € 3.250.000,00; le spraindicate risorse sono state impegnate con D.D. n. 738 del 23/11/2011 (imp. n. 3676/2011);
- dato che con D.D. n. 308 del 9/05/2011 era stata impegnata la somma di euro 1.625.000,00 (imp. n. 1076/2011, capitolo 171636, assegnazione n. 100300), e con D.D. n. 515 del 4/08/2011 (imp. n. 2112/2011, capitolo 171636, assegnazione n. 100300) la somma di euro 975.000,00, sulla base di precedenti assegnazioni effettuate sul capitolo relativo al Fondo Sociale a carico del bilancio 2011;

posto quindi che la somma complessiva disponibile per effettuare la ripartizione delle risorse tra le ATC, destinate al Fondo sociale di cui alla già citata L.R. 46/95 ammonta a euro 5.850.000,00 ed è pari al 90% dello stanziamento.

Considerato che la rendicontazione delle attribuzioni del Fondo Sociale fatta pervenire dalle Agenzie Territoriali per la Casa, sulla base della quale viene effettuata la presente ripartizione, è quella relativa all'esercizio 2009;

considerato che si ritiene opportuno e necessario dar corso al riparto ed alla autorizzazione all'erogazione delle risorse assegnate ed impegnate, al fine di consentire alle rispettive A.T.C. l'espletamento degli adempimenti di loro competenza;

tenuto conto che, con le risorse disponibili (pari a € 5.850.000,00) risulta possibile attribuire, a ciascuna ATC, rispettivamente, una quota pari al 42,34%* della morosità incolpevole relativa al 2009 comunicata dalle Agenzie medesime, che ammonta complessivamente a € 13.813.632,50;

rammentato che, giusto quanto stabilito dalla già summenzionata D.G.R. n. 6-6436 dell'1.07.2002, il venti per cento del Fondo erogato alle singole A.T.C. è destinato all'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori dell'abitazione a favore degli assegnatari appartenenti alla fascia di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della L.R. n. 46/1995 e s.m.i., il cui nucleo familiare sia percettore di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS; l'ottanta per cento del medesimo Fondo è destinato a sanare situazioni di morosità incolpevole dovute a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di altro componente il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone sociale;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i. ;
visto l'art. 17 , comma 3, lett. b), della L.R. n. 23/2008;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con la succitata deliberazione della Giunta regionale n. 6-6436 dell'1.07.2002;

determina

1) di ripartire la somma di euro 5.850.000,00 , disponibile per l'anno 2011, relativa al Fondo Sociale per la corresponsione di contributi per il pagamento del canone e dei servizi accessori all'abitazione e per la copertura delle situazioni di morosità incolpevole degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra le Agenzie Territoriali per la Casa , che svolgono anche funzioni di Tesoreria per gli altri Enti gestori dell'ambito territoriale di competenza e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti modalità di funzionamento del "Fondo Sociale", come segue:

ATC	Morosita' 2009 (euro)	% incidenza sulla morosità totale	Attribuzione 2011(euro) *Percentuale di soddisfacimento 42,349469%
AL	768.628,91	5,56%	325.510,26
AT	685.698,32	4,96%	290.389,60
BI	514.139,19	3,72%	217.735,22
CN	731.514,15	5,30%	309.792,36
NO	1.142.589,22	8,27%	483.880,47
TO	9.614.075,63	69,60%	4.071.509,97
VC	356.987,08	2,58%	151.182,13
TOTALE	13.813.632,50	100	5.850.000,00

2) di autorizzare l'erogazione a favore delle Agenzie Territoriali per la Casa delle somme loro attribuite secondo il prospetto di cui al precedente punto 1.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Alessandra Semini